



Avv. Niccolò
Massella Ducci Teri
NOTAIO
Piazza Chiodo 14 - La Spezia
Tel. 0187/734601

REPERTORIO N. 18.527 RACCOLTA N. 8.467
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno undici del mese di dicembre, in Lerici, presso la sede della Pubblica Assistenza, via Matteotti n. 9, alle ore ventuno.

11 dicembre 2023

Avanti a me Dottor NICCOLO' MASSELLA DUCCI TERI, Notaio in La Spezia, con studio in piazza Domenico Chiodo n. 14, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di La Spezia e Massa,

è presente

- PORZANO MICHELA, nata a Lerici il 24 agosto 1952, domiciliata per la carica ove appresso, la quale mi dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della Associazione denominata

"Associazione Sportiva Dilettantistica IL GABBIANO"

con sede in Lerici, via Petriccioli n. 100, codice fiscale 81004510111.

La comparente, della identità personale, qualifica e poteri della quale io Notaio sono certo, mi dichiara che sono qui convocati gli associati e l'organo amministrativo per partecipare all'assemblea della sunnominata associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- lettura e approvazione del nuovo statuto dell'ASD Il Gabbiano in base alla nuova normativa

Assume la presidenza dell'assemblea, su unanime designazione dei presenti, ai sensi del vigente statuto associativo, la comparente signora PORZANO Michela, la quale dopo aver constatato e dato atto:

- che sono intervenuti personalmente e/o per deleghe regolarmente conferite a norma di legge e di statuto, gli associati che risultano nel foglio di presenze che, previa verifica fatta dal Presidente in Assemblea e previa lettura da me Notaio datane contestualmente, vidimato ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;

- che la presente assemblea è stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Associativo, in particolare mediante affissione nei locali dell'ordine del giorno con comunicazione in data 17 novembre 2023;

- che la prima convocazione è andata deserta e, pertanto, la presente è costituita in seconda convocazione;


- che per l'Organo Amministrativo è presente il Presidente, signora Porzano Michela e i Consiglieri, signori Roberto Cosentino, Lorenzo Ghiggini, Roberto Schiffini, Razzini Gabriele e Sommovigo Catia;

dichiaro

la presente Assemblea validamente costituita e pertanto atta a deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra e di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti.

Passando alla trattazione di quanto posto all'Ordine del giorno, il Presidente espone all'Assemblea il contenuto delle recenti disposizioni contenute nella riforma degli enti sportivi dilettantistici, introdotta con il d.lgs. 28 febbraio 2021, numero 36, modificata in parte dal cosiddetto correttivo d.lgs. 5 ottobre 2022 numero 163 e dal cosiddetto correttivo bis, d.lgs. 29 agosto 2023, numero 120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 206 del 4 settembre 2023, che impongono di procedere all'adeguamento dello statuto sociale alle

Registrato a La Spezia
il 29 dicembre 2023
serie 1T
al n. 9724
euro 200,00



clausole previste dalla nuova normativa; in particolare, il recente correttivo bis, d.lgs. 29 agosto 2023, numero 120, ha introdotto ulteriori previsioni, tra le quali:

- a) la non iscrivibilità dell'ente sportivo e/o la cancellazione d'ufficio dello stesso dal RAS in caso di mancata conformità dello statuto ai criteri previsti dalla nuova normativa;
- b) il termine al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemila ventitré) entro il quale le ASD e le SSD potranno adeguare i propri statuti;
- c) la cancellazione d'ufficio dal RAS anche nel caso di mancato rispetto per due esercizi consecutivi dell'individuazione di limiti quantitativi nell'esercizio delle attività diverse da quella sportiva dilettantistica con esclusione delle attività promo-pubblicitarie, di gestione degli impianti sportivi e delle indennità legate alla formazione degli atleti.

Propone, pertanto, di approvare nuove norme che regolano l'attività della società, che costituiscono lo Statuto, adeguandolo alle nuove disposizioni contenute nella riforma degli enti sportivi dilettantistici.

Invita, quindi, l'Assemblea a deliberare in tal senso, proponendo il nuovo testo dello Statuto, che viene contestualmente letto.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente e condividendone le considerazioni e le proposte, all'unanimità dei presenti e mediante voto palese,

DELIBERA

- di approvare le nuove norme che regolano l'attività sociale e di adottare un nuovo statuto della associazione, nel testo proposto dal Presidente, come letto in assemblea, che recepisca la nuova normativa in materia della Riforma dello Sport.

Si riporta di seguito il nuovo testo dello Statuto della associazione, composto di numero 25 (venticinque) articoli:

"TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal primo libro del Codice civile e dal D.lgs. 36/2021 e ss. mod., un'associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione sportiva dilettantistica Il Gabbiano", in breve "A.S.D. Il Gabbiano" (d'ora in poi "Associazione"). L'Associazione ha sede in Lerici (SP), via Petriccioli n. 100. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI e del Registro Nazionale delle Attività Sportive, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 2 – Colori ed emblema sociale

Il guidone (bandiera) sociale è composto da un rettangolo bianco, contenente un triangolo celeste che incorpora un gabbiano bianco.

Articolo 3 – Oggetto

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. È un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b) del D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina sportiva del diporto e della pesca sportiva, delle attività subacquee e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati:

a) attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature per la pratica del diporto e della pesca sportiva;

b) manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

d) l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.

6. Nei limiti previsti dall'articolo 9 del D.lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:


- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;

- la vendita di articoli sportivi;

- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale, ambientale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

Articolo 4 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.



TITOLO II **Della vita associativa**

Articolo 5 - Domanda di ammissione

1. Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

2. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio direttivo impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente all'accettazione della domanda di ammissione da parte del consiglio direttivo o del consigliere appositamente delegato.

4. Ogni socio può essere titolare di un solo posto barca.

5. Il consiglio direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere, in ogni caso, alla revoca dell'accettazione della domanda del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata all'interessato. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della delibera.

6. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo.

7. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.

8. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

9. All'atto dell'accettazione della domanda di ammissione a socio dovrà essere versata, oltre la quota associativa prevista, anche una quota di ingresso secondo un ammontare determinato dal Consiglio direttivo che in ogni caso non potrà mai essere restituita.

10. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 6 — Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2. In particolare, i soci hanno:

a) il diritto e il dovere a partecipare alle attività associative e ad utilizzare gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento allegato quale parte integrante del presente statuto;

b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;

c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo di esercizio annuale;

d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.8.

4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

6. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 7 - Decadenza dei soci

1. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione.

3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali oltre 60 giorni dalla scadenza prevista annualmente dal consiglio direttivo.

4. Gli associati decadono altresì nel caso di:

a) gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione e che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

b) compimento di azioni ed opere denigratorie contro organi sociali e di azioni penalmente perseguibili nell'ambito dell'Associazione;

c) atti di grave infrazione nei confronti delle norme del presente statuto e del regolamento allegato quale parte integrante dello stesso;


d) atti di palese violazione della legislazione nazionale e regionale vigente in relazione alle attività associative, dei regolamenti federali nonché dei provvedimenti legittimamente emessi dal Consiglio direttivo;

e) mancata partecipazione alle assemblee ordinarie per 3 anni consecutivi, in persona o per delega;

f) omissione di fornire, a seguito di richiesta formale del Consiglio direttivo delle modalità previste dal regolamento, i dati necessari all'aggiornamento dell'anagrafe soci e imbarcazioni come specificati nel regolamento;

5. l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio direttivo comunicata all'interessato il quale entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di esclusione può presentare ricorso all'Assemblea che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.

Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio



con l'interessato.

6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

7. L'associato radiato non può più essere ammesso.

TITOLO III

Degli organi associativi

Articolo 8 – Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

2. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea generale degli associati;

b) il Presidente;

c) il Consiglio direttivo;

d) il Collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito.

Articolo 9 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea generale

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

2. L'Assemblea è composta da tutti coloro iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle quote associative.

3. L'Assemblea è indetta dal Consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.

4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da:

a) almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;

b) almeno la metà più 1 dei componenti il consiglio direttivo.

5. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante "Avviso di convocazione" da comunicare all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato o l'invio di lettera semplice con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

7. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno e deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.

8. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

9. L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

10. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e

l'ordine delle votazioni.

11. *L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.*

12. *L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.*

13. *Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.*

14. *Laddove l'assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.*

15. *L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.*

16. *L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.*

17. *Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza.*

Articolo 10 - Partecipazione all'assemblea

1. *Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.*

2. *Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.*

Articolo 11 - Assemblea ordinaria

1. *L'Assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.*

2. *In particolare, l'Assemblea ordinaria:*

a) *procede alla elezione dei membri del Consiglio direttivo e, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;*

b) *approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;*

c) *delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo;*

d) *nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo;*

e) *approva gli eventuali regolamenti.*

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. *L'Assemblea straordinaria delibera:*


a) *sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;*

b) *sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;*

c) *sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.*

Articolo 13 - Validità assembleare

1. *L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.*



2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 14 - Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l'assolvimento del mandato.

2. I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

3. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Cassiere.

4. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

a) La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

b) Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

c) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

5. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pertanto al Consiglio direttivo spetta:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;

c) predisporre i regolamenti interni;

d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;

f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;

h) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;

m) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6 del D.lgs. 36/2021;

n) i Consiglieri non possono ricoprire altro incarico in associazioni o società sportive aventi la medesima finalità sportiva ed inoltre indipendentemente dalla disciplina sportiva esercitata non possono ricoprire carica all'interno di altre asd/ssd affiliate allo stesso Eps Dsa e Federazioni.

o) Il componente del Consiglio direttivo che non partecipi a tre riunioni consecutive del consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

Articolo 15 – Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del

presidente

1. Il Consiglio direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

2. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di prorogatio.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 16 - Il presidente

1. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.

2. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

3. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

4. Il Presidente uscente, entro 30 giorni dalla data di elezione del nuovo presidente da parte del Consiglio direttivo, provvede al passaggio delle consegne al nuovo presidente redigendo apposita relazione e verbale di riconsegna.

Articolo 17 - Il vicepresidente

1. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 18 - Il segretario e il tesoriere

1. Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.

3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato,

è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.

4. Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.

5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

6. Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

7. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 19 – Organo di revisione

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 4 anni.

2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

3. Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.

5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ..

TITOLO IV

Patrimonio e scritture contabili

Articolo 20 – Il rendiconto economico

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.

2. Il Consiglio direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.

3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

5. L'intero Consiglio direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 15, comma 4.

Articolo 21 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 22 – Il patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;

b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati;

c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal consiglio direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.

3. L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 23 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

3. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva.

Articolo 24 - Clausola compromissoria

1. Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al Collegio Arbitrale eventualmente previsto dai regolamenti della FIPSAS.

2. A tal fine troveranno applicazione le norme previste dallo statuto e dai vigenti regolamenti della FIPSAS.

3. I soci si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

4. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un arbitro unico esterno all'Associazione che sarà nominato dal Consiglio Direttivo il quale deciderà attraverso arbitrato irrituale.


Articolo 25 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore."

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Addi, 17/01/2024



[Handwritten signature]